

Allegato alla nota del 16 gennaio 2026

	l'organizzazione dell'impresa, generando costi aggiuntivi. Inoltre, al termine del periodo regolatorio o nell'ambito della revisione contrattuale, per l'EA diverrebbe difficoltoso paragonare i documenti contabili riferiti a periodi regolatori differenti compilati con diverse metodologie. Si propone di mantenere le condizioni contrattuali inalterate rispetto a quanto previsto dalle nuove regole introdotte successivamente dalla nuova delibera.		In merito al punto 8) se viene accolta la modifica della lettera c) sopra indicata può rimanere invariato. Diversamente si evidenzia che tale variazione comporterà gravi difficoltà gestionali anche per la non comparabilità dei prospetti contabili.	l'organizzazione dell'impresa, generando costi aggiuntivi. Inoltre, al termine del periodo regolatorio o nell'ambito della revisione contrattuale, per l'EA diverrebbe difficoltoso paragonare i documenti contabili riferiti a periodi regolatori differenti compilati con diverse metodologie. Si propone di mantenere le condizioni contrattuali inalterate rispetto a quanto previsto dalle nuove regole introdotte successivamente dalla nuova delibera.
	8. (IL PUNTO 8 NON E' COMPRESO NEL QUESITO) La Misura 4 12 in materia di contabilità regolatoria e separazione contabile si applica dalla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio, coincidente con la data di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso			
Misura 2– <i>(Procedura per la verifica del mercato e la</i>				

<i>definizione dei lotti di gara).</i> Quesito 4 -	Si richiedono osservazioni sullo schema-tipo di RdE, di cui all'Annesso 3 Si richiedono osservazioni sullo schema-tipo di RdL, di cui all'Annesso 4.		Quesito 4 - La RdE contiene informazioni considerate dalle IN di estrema riservatezza; pertanto, l'intera Relazione non dovrebbe essere resa pubblica. Potrebbero essere pubblicate esclusivamente le decisioni del SC e l'iter procedurale. Quesito 5 - Delineare scenari concorrenti con relativi PEF significherebbe comportare un aggravio eccessivo per il SC, qualora le condizioni economiche non costituiscono il principale presupposto per la scelta del SC.
Misura 3 - <i>(Disponibilità degli approdi).</i> Quesito 6	Si richiedono osservazioni sul ruolo degli EA nell'assegnazione degli approdi.		Quesito 6 – L'assegnazione degli approdi è di competenza esclusiva delle Autorità marittime e portuali. Sarebbe auspicabile valutare con i gestori dei terminal un sistema per calmierare le tariffe per gli esercenti di servizio pubblico nel porto di riferimento.
Misura 4 – <i>(Documentazione di affidamento).</i> Quesito 7	Si richiedono osservazioni sullo schema tipo di RdA di cui all'Annesso 5. Punto 8 Annesso 5 - 8. Piano Economico-Finanziario – schemi e criteri di redazione Descrizione delle <i>assumptions</i>		Quesito 7 - In relazione al punto 8 dell'Annesso 5, si evidenzia che diversi elementi e indici

	adottate dall'EA per la predisposizione del Piano Economico-Finanziario simulato (di seguito: PEF), secondo gli schemi forniti dall'Autorità, con riferimento all'intera durata del nuovo affidamento e ai seguenti aspetti: • il volume di produzione di riferimento, incluse le eventuali percorrenze a vuoto; • la velocità commerciale; • la produttività del personale navigante (h di servizio/anno); • i <i>driver</i> di calcolo del costo della manutenzione (attrezzatura, ricambi e personale); • il rapporto tra personale navigante e altro personale non navigante (inclusi profili dirigenziali); • i fattori di produttività del personale non navigante; • i ricavi previsti, distinguendo: ricavi da compensazione degli OSP, con riferimento agli importi iscritti nel bilancio pluriennale dell'EA e le assunzioni per i periodi successivi; ricavi da traffico, esplicitando le assunzioni per le tre componenti che concorrono a determinare tale voce o n. passeggeri trasportati: al riguardo occorre illustrare le ipotesi di variazione in relazione all'analisi della domanda effettuate e le relative metodologie di stima/previsione adottate; dati e previsioni devono essere articolati almeno per linea/direttrice; o n. passeggeri paganti, ossia stima dell'eventuale evasione/elusione tariffaria nel tempo; o tariffe: descrizione del sistema tariffario vigente e delle modalità di adeguamento/tariffario aggiornato previste dall'EA nell'ambito del CdS; ricavi da compensazioni per agevolazioni/esenzioni tariffarie non coperte dal		richiesti sono di difficile reperibilità e quantificazione (es. Fattori di produttività del personale navigante) e, a nostro avviso, scarsamente rilevanti ai fini della compilazione del PEF.
--	--	--	---

	corrispettivo; ricavi da altre attività (vendita di spazi pubblicitari e attività di marketing, locazione immobili, noleggio naviglio, ecc.), descrivendo il relativo andamento nel tempo e i fattori determinanti. • i costi previsti, distinguendo: costi operativi, che rispecchino i costi di un'impresa mediamente efficiente in coerenza con i criteri Altmark atti a garantire la sostenibilità del servizio, ecc.; costo del personale, tenuto conto delle ipotesi di rinnovi contrattuali, evoluzione del n. di addetti (assunzioni/prepensionamenti, turnover), esternalizzazioni/internalizzazioni, ecc. altri costi, quali ad esempio carburante ed energia, servizi di terzi, godimento di beni di terzi; • gli investimenti in beni strumentali allo svolgimento del servizio, i relativi criteri di ammortamento, riportando le aliquote applicate e i riferimenti a principi/metodi contabili, e le modalità di remunerazione del capitale interessato; • eventuali fattori straordinari considerati. Descrizione dei criteri di quantificazione delle dinamiche inflattive/di mercato e del correlato incremento dell'indice dei prezzi stimato nel periodo di validità del nuovo affidamento. Descrizione delle modalità previste dall'EA ai fini della verifica periodica dell'equilibrio economico-finanziario del CdS anche alla luce delle significative novità introdotte dalla delibera ART n. 177/2024, nonché di adeguamento (qualora necessario) del PEF e dei correlati obiettivi.	Punto 2 Misura 4 - L'Autorità può formulare osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento della RdA di cui al precedente punto 1. Le osservazioni	Riguardo alla procedura di cui al Punto 2 della Misura 4, si evidenzia la possibilità
--	--	--	---

	formulate sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità, nella sezione "Pareri". L'EA è tenuto a recepire le osservazioni dell'Autorità e a fornire evidenze al riguardo, trasmettendo all'Autorità una nuova versione della RdA dalla quale emerge l'avvenuto recepimento.		di un allungamento in maniera eccessiva dei tempi di pubblicazione dei bandi, ove si prevede la trasmissione della RdA precedentemente alla pubblicazione dei documenti di gara. Da evidenziare che all'interno della RdA sono riportate numerose informazioni già presenti nella Verifica di mercato, nella RdE nonché nei documenti di gara. In alternativa si potrebbe prevedere la trasmissione dei soli documenti di gara.
Misura 5– <i>(Beni strumentali all'effettuazione del servizio e consultazione dei soggetti portatori di interesse).</i> Quesito 8	7. L'EA esperisce una consultazione, da concludersi entro 60 giorni e, comunque, in tempo utile per la pubblicazione della documentazione di gara, finalizzata almeno a: a) l'identificazione dei beni essenziali/indispensabili messi a disposizione dal GU o da altri proprietari, anche aventi caratteristiche analoghe, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dei servizi oggetto di gara; b) la ricognizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dei predetti beni, delle condizioni economiche e contrattuali di subentro dell'IN affidataria o di qualsiasi altro aspetto relativo alla disciplina dei beni strumentali; c) la definizione degli obiettivi e degli indicatori di qualità del servizio previsti; d) la specificazione di (eventuali) requisiti di partecipazione degli operatori; e) l'individuazione del personale preposto all'erogazione del servizio; f) la definizione dello schema di PAD.		Quesito 8 - Riguardo ai Punti 7 ed 8, si rileva che trattasi di informazioni già acquisite nella consultazione pubblica che porterebbero aggravio dei compiti in capo all'EA ed al prolungamento dei tempi di predisposizione delle gare.

	Resta ferma la facoltà dell'EA di estendere l'oggetto della consultazione a ulteriori elementi della procedura di affidamento e/o caratteristiche dei servizi interessati. 8. La consultazione dei soggetti portatori di interesse coinvolge almeno: a) il GU e le potenziali IN interessate; b) i viaggiatori e/o le loro associazioni, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di qualità del servizio e del PAD; c) i fornitori di mezzi navali e le altre imprese titolari di beni essenziali/indispensabili, anche aventi caratteristiche analoghe; d) gli operatori di mercato interessati all'accesso al dato, anche ai fini di implementazioni di piattaforme digitali di supporto alla mobilità collettiva e di definizione degli standard tecnici di riferimento.		
Misura 6 – <i>(Naviglio)</i> Quesito 10	1. Per la verifica dell'indispensabilità del naviglio, l'EA tiene conto dei seguenti aspetti: a) caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento (programma di esercizio, tipologia di collegamenti); b) caratteristiche delle infrastrutture portuali di origine e destinazione dei collegamenti (pescaggio, lunghezza delle banchine); c) livelli prestazionali richiesti; d) caratteristiche del naviglio impiegato dal GU, tenuto conto anche degli investimenti programmati		Quesito 10 - In base alle caratteristiche dei servizi marittimi affidati da questo EA, viene ritenuta necessaria, all'atto dell'affidamento, la disponibilità della nave, in proprietà o, almeno, con un preliminare di noleggio, da parte dell'affidatario, in fase di partecipazione alla gara.

	per il relativo rinnovo, e durata della vita utile residua dei mezzi navali; e) tempi di approvvigionamento. 3. Qualora l'EA classifichi il naviglio come bene commerciale, stabilisce un congruo tempo intercorrente tra la data di aggiudicazione del servizio e quella di avvio dello stesso, al fine di consentire l'acquisizione da parte dell'IN affidataria, ove necessario, del naviglio strumentale allo svolgimento del servizio. Per l'individuazione del predetto termine, l'EA si basa su: a) stime risultanti da apposite indagini effettuate presso i produttori di mezzi navali; le stime tengono conto della natura non vincolante per i fornitori dei mezzi navali delle dichiarazioni fornite in corso di indagine e della loro effettiva capacità produttiva, anche in relazione allo svolgimento di altre procedure di gara, nei mercati di riferimento, aventi ad oggetto l'affidamento di analogo servizio di trasporto; b) presenza sul mercato di società e/o di operatori che offrono il noleggio dei mezzi navali interessati, a condizioni eque e non discriminatorie; c) entità, specificità e complessità dei mezzi richiesti, anche in relazione ai tempi necessari per l'eventuale ottenimento della certificazione prevista dalla legge, per l'omologazione dei mezzi e per la formazione del personale; d) eventuale disponibilità del GU a trasferire all'IN affidataria, a titolo oneroso, i mezzi navali impiegati nel servizio oggetto di affidamento.		
--	--	--	--

Misura 7 – <i>(Beni strumentali acquisiti tramite finanziamento pubblico)</i> Quesito 11	3. Il GU o il titolare del bene, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge/contrattuali, è tenuto comunque alla messa a disposizione dell'IN affidataria dei beni acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, tenuto conto del vincolo di destinazione d'uso di cui al precedente punto 1; tale condizione si configura quale vincolo di destinazione d'uso "implicito" per tutto il periodo di vita utile del bene, fatte salve diverse indicazioni specificate nell'atto di assegnazione del finanziamento pubblico.		Quesito 11 - Il caso previsto dal Punto 3 non rientra tra le casistiche tipiche di questo EA.	
Misura 8 - <i>(Messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili).</i> Quesito 12	1. L'EA mette a disposizione dell'IN affidataria i beni essenziali e indispensabili individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, nella disponibilità dello stesso EA, di un proprio ente strumentale o di un soggetto terzo, tramite la stipula di contratti di comodato, locazione o altra forma di accordo giuridicamente vincolante, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi.		Quesito 12 - Attualmente l'Amministrazione centrale non dispone di beni strumentali all'effettuazione del servizio. Le caratteristiche delle linee in convenzione per la continuità territoriale marittima con le isole maggiori e quindi dei mezzi necessari al loro esercizio, comporta l'utilizzo di traghetti ro-pax di grandi dimensioni, con investimenti consistenti e tempi di costruzione lunghi.	
Quesito 13 -	2. In caso di disponibilità dei beni essenziali o indispensabili di proprietà del GU, derivante da		Quesito 13 - Vedasi risposta al quesito precedente	

Quesito 14 -	atto normativo o previsione del CdS o in caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni o sulla base di un accordo negoziale, detti beni sono messi a disposizione dell'IN affidataria da parte del GU con le seguenti modalità: a) locazione o cessione della proprietà, o altra forma di accordo giuridicamente vincolante, con obbligo per l'IN affidataria di mantenere e rilevare i beni; b) accesso ai beni e relativi servizi. In assenza di vincoli di messa a disposizione, è riconosciuta al proprietario del bene la scelta tra le modalità di cui ai precedenti punti sub. a) e b). 3. Per i beni essenziali e indispensabili di proprietà di terzi, già oggetto di contratto con il GU e di cui sia verificata la disponibilità, è garantito il subentro dell'IN affidataria per tutta la durata del nuovo affidamento, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 2. Si chiede se vi siano ulteriori possibili previsioni, oltre a quelle individuate, che si ritiene opportuno inserire per favorire la partecipazione alle procedure di affidamento.	Quesito 14 - Oltre ad una maggiore remunerazione del capitale investito, questo EA non intravede azioni che possano stimolare una maggiore partecipazione. Le imprese di navigazione lamentano inoltre una complessità burocratica eccessiva nella partecipazione alle gare nonché una scarsa flessibilità nella gestione dei contratti (es. difficoltà nella compilazione del PEF previsionale per lunghi periodi di affidamento con normative soprattutto ambientali in
----------------------------	---	---

			continua evoluzione e rischi non univocamente identificabili).
Misura 9 – <i>(Azioni in capo all'EA per favorire la disponibilità dei beni strumentali).</i> Quesito 15	1. Fatte salve le esigenze di finanza pubblica, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e in relazione alle caratteristiche della procedura di affidamento, l'EA adotta una o più delle seguenti azioni, assumendo ove opportuno specifici impegni nei confronti dell'IN affidataria: a) acquistare, anche attraverso propri enti strumentali, il naviglio nonché altri beni strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di renderli disponibili all'IN affidataria; b) fornire una garanzia per il finanziamento dell'acquisto da parte dell'IN affidataria del naviglio nonché di altri beni strumentali per l'effettuazione del servizio o sul valore residuo dei medesimi; c) adottare ulteriori misure finanziarie per mitigare gli oneri e i rischi correlati agli investimenti richiesti all'aggiudicatario, nel rispetto della natura del CdS e della relativa allocazione dei rischi; d) promuovere azioni di coordinamento e cooperazione con altri enti/autorità competenti e/o con soggetti privati, al fine di favorire la messa a disposizione di beni strumentali, anche tramite la risoluzione di eventuali criticità infrastrutturali individuate nell'ambito degli approfondimenti di cui alla Misura 3, punto 1.		Quesito 15 - Vedasi risposta al quesito 12.

Quesito 16	Q16. Si chiede se vi siano ulteriori possibili azioni in capo all'EA, rispetto a quelle già individuate, che si ritiene opportuno inserire per favorire la partecipazione alle procedure di affidamento.		Quesito 16 – Vedasi risposta al quesito 14.
Misura 10 – <i>(Criteri per la determinazione del valore di subentro dei beni essenziali e indispensabili).</i> Quesito 17	1. Il valore di subentro dei beni di proprietà del GU, o di eventuali soggetti terzi, da cedere all'IN affidataria è individuato in base al valore di mercato, secondo i criteri di cui alla presente Misura. 2. Il valore di subentro del naviglio è determinato dall'EA sulla base dei dati resi disponibili dal soggetto proprietario, con riferimento al valore più alto tra il valore residuo o netto contabile (di seguito: VNC), risultante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile, e quello di mercato (di seguito: VM), entro un limite massimo di scostamento pari al 5% in caso di $VNC > VM$. Nel VNC sono comprese tutte le poste incrementative o decrementative relative a interventi di <i>revamping</i> del naviglio successivi all'acquisto o alla disponibilità del bene, eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale con oneri a carico del proprietario, al netto degli ammortamenti. 3. Il VM è calcolato tenendo conto dei seguenti parametri: a) valore iniziale di riferimento, corrispondente al valore di rimpiazzo o di sostituzione; b) vita residua; c) condizioni d'uso; d) stato di conservazione;		Quesito 17 – Vedasi risposta al quesito 12.

	e) attitudini prestazionali; f) indicatori di affidabilità e di disponibilità; g) eventuali poste incrementative o decrementative relative a successivi interventi di <i>revamping</i>, al netto degli ammortamenti. 4. Per la determinazione del valore di rimpiazzo si assume a riferimento il valore di acquisizione rivalutatosi in base all'indice dei prezzi di produzione relativo alla categoria Istat "mezzi di trasporto". La rivalutazione è esclusa qualora la compensazione per il servizio prevista nel CdS comprenda una o più componenti esplicitamente destinate all'ammortamento dei singoli beni e alla copertura degli oneri finanziari e dei rischi relativi agli investimenti sul naviglio. 5. Nell'ambito della RdA, l'EA specifica il valore di subentro di ciascun bene individuato, nonché le modalità di aggiornamento/revisione della valutazione in funzione della data di effettivo inizio dell'affidamento e di stipula del CdS.		
Misura 11 - <i>(Criteri per la determinazione dei canoni di locazione).</i> Quesito 18	1. Qualora sia prevista l'assegnazione all'IN affidataria di beni in locazione, la documentazione che disciplina la procedura di affidamento specifica i canoni, le modalità di locazione, ivi incluso l'obbligo di manutenzione 2. Il canone di locazione annuo è quantificato con riferimento al criterio del VM determinato ai sensi della precedente Misura 10 per ciascuna tipologia di beni. In ogni caso, esso deve assicurare il ristoro dei costi di ammortamento, comprensivi delle ricapitalizzazioni per l'eventuale manutenzione straordinaria, dei costi finanziari, degli accantonamenti per manutenzione ciclica e di un congruo margine di utile. Dal valore del bene,		Quesito 18 – Vedasi risposta al quesito 12

	determinato ai sensi del presente punto, sono sottratte le eventuali contribuzioni pubbliche non ancora utilizzate in quanto correlate al piano di ammortamento applicato. 3. Nell'ambito della RdA, l'EA specifica il canone di locazione di ciascun bene individuato, nonché le modalità di aggiornamento/revisione del canone in funzione della data di effettivo inizio dell'affidamento e di stipula del CdS.		
Misura 12 – <i>(Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per l'IN).</i> Quesito 19	11. Il documento di cui al punto 1 è firmato digitalmente dal legale rappresentante, redatto in formato editabile e contiene almeno i seguenti elementi: a) dettagliata indicazione e descrizione delle metodologie di contabilità delle componenti economiche e patrimoniali adottate, dei criteri di valorizzazione, dei criteri di allocazione e driver di attribuzione utilizzati, in relazione a ciascuno degli aspetti specificati negli schemi di contabilità regolatoria; b) dettagliate informazioni, anche quantitative, sulle fonti di finanziamento utilizzate, con particolare riferimento a contributi e altre forme di compensazione pubblici, e dei flussi di cassa a essi relativi;		Quesito 19 - Le voci del conto economico, descritte e dettagliate nell'Annesso 8b, andrebbero riportate in un'apposita tabella riassuntiva delle sottovoci di costo ammissibili, al fine di consentirne un'immediata consultazione. Riguardo ai <i>driver</i> utilizzati si segnala solo una perplessità sul <i>driver</i> relativo al personale di terra; nell'allegato alla delibera si indicano i giorni di utilizzo della nave mentre si riterrebbe più appropriato fare ricorso al trasportato sulla linea rispetto al trasportato totale.

	c) descrizione delle partite infragruppo con evidenziazione della metodologia di valorizzazione e dei criteri di consolidamento; d) dichiarazione del legale rappresentante che attesti la veridicità dei dati inseriti negli schemi di contabilità regolatoria in coerenza con la regolazione.		
Misura 17 – <i>(Criteri di individuazione e allocazione dei rischi nell'affidamento in concessione).</i> Quesito 22	Q22. Si chiedono osservazioni sulla matrice dei rischi, di cui all'Annesso 9.		Quesito 22 - Gli attuali contratti di servizio prevedono che l'aumento del prezzo del carburante sia interamente coperto dall'EA a differenza di quanto previsto dalla matrice dei rischi ART. Si riterrebbe opportuno prevedere un criterio di ripartizione del rischio legato all'oscillazione del prezzo del combustibile, determinando una percentuale di oscillazione del prezzo considerata fisiologica al rischio di impresa, oltre la quale il rischio potrebbe essere considerato a carico dell'EA. Manca un'indicazione delle casistiche in cui prevedere una condivisione del rischio tra EA e IN nonché tariffari di riferimento per beni e servizi del settore.